

Prot. n. F33/RNS
Bologna, 30 marzo 2020

Oggetto: EMERGENZA COVID- 19 – IMPATTI SUI BILANCI 2019 – INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA – RELAZIONE SULLA GESTIONE – RELAZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Sintesi

*L'emergenza epidemiologica COVID-19 ha impatti economici rilevanti sull'attività economica delle società. Nella presente circolare intendiamo esaminare come considerare tali impatti nei **bilanci 2019**, in particolare con riferimento alla corretta **informativa** da fornire in **Nota Integrativa**, in ottemperanza alle indicazioni fornite nei principi contabili nazionali (cfr. OIC 11 e OIC 29).*

Premessa:

L'emergenza epidemiologica Covid-19 ha impatti significativi sull'attività economica delle imprese, che, anche a seguito delle misure restrittive approvate dal Governo nel tentativo di gestire l'emergenza, hanno visto ridurre sensibilmente i propri ricavi o, in numerosi casi, sono state costrette a sospendere la propria attività. Gli amministratori devono necessariamente tener conto di tali aspetti nella redazione del bilancio di esercizio, al fine di fornire la corretta informativa a tutti i soggetti fruitori del bilancio (i cd. *stakeholder*: soci, istituti di credito, fornitori, ecc.), con particolare riferimento alle attività e alle misure attuate dall'impresa nei primi mesi del 2020 per far fronte all'emergenza Covid-19, allo scopo di preservare la continuità aziendale.

Con la presente circolare si intendono fornire indicazioni in merito alle modalità da seguire per fornire l'informativa corretta, alla luce delle indicazioni previste dai principi contabili nazionali.

Principi contabili nazionali – Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio

Il principio contabile **OIC 29** disciplina il trattamento contabile dei **“fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”**. Si tratta dei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di predisposizione del bilancio d’esercizio.

Nel principio contabile 29, i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio vengono distinti a seconda che gli stessi debbano o meno essere recepiti nei valori di bilancio. In particolare, essi vengono distinti in tre diverse tipologie.

- 1) **Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio**: si tratta di accadimenti che, in ottemperanza al “principio di competenza” (cfr. OIC 11), devono essere recepiti in bilancio in quanto evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, che si manifestano solo successivamente alla data di chiusura dello stesso (ma antecedentemente alla data della sua formazione).
- 2) **Fatti successivi che non devono essere recepiti in bilancio**: si tratta di accadimenti che evidenziano situazioni sorte successivamente alla data di riferimento del bilancio (che si manifestano antecedentemente alla data della sua formazione), che, pertanto, non devono essere recepiti in bilancio, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, ma **devono essere indicati in Nota Integrativa, se trattasi di accadimenti con effetti rilevanti**.

A tal proposito, si rammenta che, a seguito dell’emanazione del D. Lgs. n. 139/2015, è stato introdotto il n. 22-*quater* all’articolo 2427, comma 1, c.c., in base al quale, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall’1/1/2016, in Nota Integrativa occorre indicare *“la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”*, ovvero le ragioni per cui l’effetto non è determinabile.

In merito al concetto di “rilevanza”, i principi contabili precisano che si considerano fatti di rilievo quegli accadimenti la cui mancata comunicazione, attraverso le valutazioni e/o l’informativa di bilancio, potrebbe impedire ai soggetti fruitori del bilancio di fare le corrette valutazioni e/o di prendere decisioni appropriate. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa (cfr. **OIC 29 e OIC 11**).

- 3) **Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale**: si tratta di accadimenti successivi alla data di chiusura del bilancio che possono far venire meno il presupposto della “continuità aziendale”.

In tale ipotesi, in base alle previsioni dell'OIC 29, è necessario tenere conto dei relativi effetti nei criteri di valutazione delle singole poste. Più in particolare, il citato principio contabile stabilisce che occorre riflettere in bilancio l'effetto che i fatti successivi che possono compromettere la continuità aziendale determinano sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.

Le indicazioni dell'OIC 29 sono avvalorate dalla formulazione dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), del Codice civile, il quale prevede che la valutazione delle voci di bilancio debba essere effettuata nella prospettiva della continuazione dell'attività e, quindi, tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce "un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito".

Si rammentano inoltre le indicazioni fornite nell'**OIC 11**, nel quale è previsto che che *"Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate **significative incertezze** in merito a tale capacità, nella **nota integrativa** dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come **significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale**".*

Emergenza Coronavirus – Impatti sui bilanci 2019

Alla luce delle precedenti considerazioni, con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019, si evidenzia che, in prima battuta, l'emergenza Covid-19 **non rientra tra i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio**, in quanto l'evento si è verificato nel 2020 e, conseguentemente, il relativo impatto economico è certamente di competenza di tale esercizio, salvo il caso in cui venga meno la continuità aziendale.

Tuttavia, non vi è alcun dubbio che l'emergenza **rientri tra i fatti successivi che devono essere illustrati in Nota integrativa**, trattandosi di "fatto di rilievo avvenuto successivamente alla chiusura dell'esercizio".

Gli amministratori, pertanto, dovranno evidenziarne l'impatto nella Nota Integrativa, costituente parte integrante del progetto di bilancio 2019, ponendo particolare attenzione agli effetti economici, finanziari e patrimoniali determinati dalla riduzione e/o dalla sospensione dell'attività della società, nonché illustrando le misure poste in essere per far fronte alla situazione di crisi economica (ad esempio ricorso alla Cassa Integrazione, politiche di riduzione dei costi fissi, utilizzo di incentivi messi a disposizione

dall'Amministrazione Pubblica, richiesta di contributi pubblici, utilizzo di crediti d'imposta o di altre misure agevolative disposte dagli specifici decreti ministeriali emanati per far fronte all'emergenza).

Con riferimento alla tempistica di approvazione dei bilanci 2019, si rammenta che l'**articolo 106 del D.L. 17 marzo n. 18 (cd. decreto "Cura Italia")** ha previsto, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, comma 2, del Codice civile, ovvero alle disposizioni previste dallo Statuto della società, che l'assemblea ordinaria di approvazione dei bilanci 2019 debba essere convocata **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (cfr. circolare prot. n. RNS F32 del 29.03.2020), per cui la maggior parte dei soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare, dovendo redigere il progetto di bilancio entro il mese di maggio, avranno un maggior lasso di tempo per meglio valutare gli impatti economici dell'emergenza sanitaria in atto nonché la sua evoluzione e, conseguentemente, potranno inserire in Nota Integrativa una più adeguata informativa.

Viceversa, qualora il progetto di bilancio fosse già stato redatto entro il mese di febbraio ovvero nel corso dei primi giorni di marzo, quando ancora gli effetti dell'epidemia erano limitati ad alcuni Comuni del nord Italia, si potrebbe rendere necessario modificare il progetto redatto dagli amministratori, al fine di inserire adeguata informativa in Nota Integrativa; sarà tale nuova versione ad essere sottoposta ad approvazione da parte dell'Assemblea. Infatti, l'OIC 29, analizzando il procedimento previsto per la formazione del bilancio, prevede che, se tra la data di formazione del bilancio da parte degli amministratori e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificano eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio stesso, gli amministratori devono adeguatamente modificare il progetto di bilancio.

Premettendo che la tipologia delle informazioni da inserire in Nota Integrativa dovrà essere valutata caso per caso, in quanto dipende dalla localizzazione geografica della società, dal settore economico in cui essa opera, dalle misure adottate dagli amministratori per far fronte all'emergenza, si suggerisce di inserire in Nota Integrativa informazioni specifiche, il più possibile esaustive, evidenziando ad esempio la percentuale di riduzione di ricavi nei primi mesi dell'esercizio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, comparando ulteriori dati (costo del personale, costo delle materie acquistate, costo dei servizi), stimando l'impatto sulla redditività attesa nel 2020, analizzando la capacità di far fronte ai finanziamenti, ovvero evidenziando la richiesta di sospensione degli stessi, oltre che, naturalmente, sottolineando quali misure sono state poste in essere per far fronte all'emergenza (ricorso alla Cassa Integrazione, richiesta di contributi pubblici, ecc.).

In generale, gli amministratori potrebbero procedere con degli "stress test" sul bilancio previsionale 2020, ipotizzando diversi scenari, valutando conseguentemente la tenuta patrimoniale e finanziaria della società.

Alla luce delle considerazioni sopra sintetizzate, si suggerisce di fare una attenta politica di riparto dell'utile 2019. Analoga considerazione vale con riferimento agli strumenti tipici cooperativi (in particolare con riferimento all'attribuzione del ristorno).

Si evidenzia, infine, che, con riferimento ai **soggetti aventi esercizio non coincidente con l'anno solare**, ad eccezione dei soggetti che hanno chiuso il bilancio in data 31 gennaio 2020, l'impatto dell'emergenza Covid-19, iniziata nel mese di febbraio, dovrà ovviamente essere recepito nel Conto Economico e in sede di valutazione delle poste dello Stato Patrimoniale, oltre che essere ampiamente illustrato in Nota Integrativa.

Bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese

Le considerazioni sopra effettuate, in merito all'informativa da fornire in Nota Integrativa, restano valide anche con riferimento ai **bilanci redatti in forma abbreviata**, ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice civile.

Viceversa, si rammenta che le **micro imprese**, ai sensi dell'art. 2435-ter, comma 2, del Codice civile, sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa, purché, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427, comma 1, n. 9), l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (art. 2427, comma 1, n. 16), nonché, per le cooperative, le informazioni specifiche ex artt. 2513 e 2545-sexies del Codice civile. Si suggerisce, in tale ipotesi, di valutare l'opportunità di riportare nel "campo libero" istituito nel formato XBRL, anche informazioni specifiche relative agli impatti causati dall'emergenza Covid-19.

Qualora, invece, le micro imprese redigano volontariamente la Nota integrativa (predisponendo pertanto il bilancio in forma abbreviata ex art. 2535-bis del Codice civile), esse dovranno fornire in Nota integrativa le informazioni sui "fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio", come sopra indicato.

Considerazioni su alcune poste di bilancio

Valutazione dei titoli in portafoglio

Per quanto concerne la valutazione delle poste di bilancio, si evidenzia che occorre porre particolare attenzione alla **valutazione dei titoli in portafoglio**, in quanto l'emergenza Covid-19 ha determinato una forte volatilità dei mercati. Alla luce delle considerazioni effettuate, per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare, la riduzione dei valori dei titoli in portafoglio al 31 dicembre 2019 non deve subire modifiche, in quanto si tratta di un evento di competenza dell'esercizio 2020, ma deve essere ampiamente illustrata in Nota Integrativa. Si rammenta, al riguardo, la **deroga posta dall'articolo 20-quater del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119**, che ha consentito di non svalutare (per tener conto del minor valore desumibile dall'andamento del mercato) i titoli classificati nell'attivo circolante al 31 dicembre 2018 (cfr. nostre circolari prot n. RNS F 20 del 13 marzo 2019 e prot. n. RNS F 29 del 2 maggio 2019); tale previsione è stata estesa inoltre all'esercizio 2019 con decreto del MEF del 15 luglio 2019 (cfr. nostra circolare prot n RNS F 82 del 20 dicembre 2019).

Si noti tuttavia che, qualora antecedentemente alla formazione del bilancio, il titolo fosse stato ceduto, il valore al 31 dicembre 2019 deve necessariamente essere già rettificato.

Infatti, come chiarito nel Documento Interpretativo 4 (con il quale la Fondazione dei Dottori Commercialisti aveva fornito indicazioni analizzando il regime derogatorio introdotto dal citato articolo 20-quater del D.L. n. 119/2018¹), non è consentito ricorrere alla deroga nelle ipotesi in cui, tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di approvazione del bilancio, i titoli siano ceduti realizzando una perdita. In tale ipotesi, infatti, in ottemperanza al "principio di prudenza", i titoli in portafoglio al 31 dicembre 2019 devono essere necessariamente svalutati, per tener conto della perdita che sarebbe stata iscrivibile in base all'andamento del mercato, in quanto il minor valore desumibile dal mercato ha assunto carattere di certezza nell'esercizio successivo.

Per maggior chiarezza, si riporta di seguito un esempio numerico relativo a titoli in portafoglio al 31 dicembre 2019, classificati nell'attivo circolante:

- ❖ Titoli presenti in bilancio al 31 dicembre 2019 € 100
- ❖ Valore di mercato al 31 dicembre 2019 € 95
- ❖ Cessione dei titoli nel mese di marzo 2020 € 70

Nell'esempio, la differenza di € 5 deve essere rilevata nel bilancio 2019, in quanto costituisce una perdita di valore di competenza dell'esercizio, che deve essere contabilizzata (rilevando una svalutazione nella voce "C17" di Conto Economico), poiché assume certezza antecedentemente alla formazione del bilancio.

L'ulteriore differenza di € 25, essendo di competenza dell'esercizio successivo, non deve essere rilevata nel Conto Economico 2019, ma deve essere illustrata in Nota Integrativa.

Si rammenta infine che, con riferimento alla valutazione di **titoli classificati nell'attivo immobilizzato**, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'art. 2426 c.c. e alle indicazioni fornite nell'OIC 20, occorre tener conto il verificarsi di perdite durevoli di valore. Conseguentemente, con riferimento alla situazione contingente, gli amministratori dovranno valutare attentamente se limitarsi a fornire adeguata informativa in Nota Integrativa, ovvero se procedere ad una svalutazione, qualora considerino la perdita di valore di carattere durevole, con la considerazione che non dovrebbe essersi verificata la cessione dei titoli nei primi mesi del 2020, in quanto classificati nell'attivo immobilizzato.

Fondi per rischi ed oneri

Alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che, in linea di principio, l'emergenza epidemiologica non possa costituire una motivazione per rilevare, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, l'accantonamento di uno specifico fondo per rischi ed oneri. Si rammenta infatti che, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'**OIC 31**, gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri si rendono necessari per

¹ Tale disposizione, di fatto, ricalca le previsioni dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008, a fronte del quale l'OIC aveva pubblicato il Documento Interpretativo 3 per disciplinarne gli aspetti tecnico contabili.

coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, per i quali tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare e/o la data dell'evento. In particolare, in base al citato principio contabile, non possono essere effettuati accantonamenti generici e/o per oneri e perdite derivanti da eventi che si verificano successivamente alla chiusura dell'esercizio, né per rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma per le quali non è possibile determinare l'ammontare se non in maniera arbitraria.

Svalutazione di poste dell'attivo

Alla luce di tutte le considerazioni sopra effettuate, si ritiene che eventuali svalutazioni di poste dell'attivo, conseguenti all'andamento del mercato negativo a causa dell'emergenza sanitaria in atto, debbano essere effettuate, generalmente, nel bilancio relativo all'esercizio 2020.

Si pensi, ad esempio, alla riduzione del valore delle **rimanenze di magazzino** (cfr. **OIC 13**); sono fatte salve tuttavia le considerazioni sopra effettuate con riferimento ai titoli, per eventuali cessioni di prodotti già avvenute antecedentemente alla formazione del bilancio o per prodotti invenduti soggetti a deperimento (es. settore florovivaistico); oppure alla **svalutazione dei crediti** (cfr. **OIC 15**), qualora la situazione economico/finanziaria negativa in cui versa il debitore non fosse già conosciuta nel 2019, ma si sia verificata nell'esercizio 2020, a causa dell'emergenza Covid-19.

Crediti per imposte anticipate

Con riferimento alle eventuali attività stanziate in bilancio per **imposte anticipate** (cfr. **OIC 25**), si ritiene che gli amministratori possano, già nel bilancio 2019, effettuare valutazioni che tengano conto della crisi in cui versa la società a causa dell'emergenza Covid-19. Infatti, in base ad un aggiornamento del tax planning, la società potrebbe stimare di non riuscire a recuperare le imposte anticipate negli esercizi successivi, in quanto potrebbe valutare di non realizzare, in particolare nell'esercizio 2020, redditi imponibili sufficientemente capienti per il reversal delle imposte stanziate negli esercizi antecedenti al 2018.

Contenuto della Relazione sulla gestione

Si rammenta che, per le società che redigono il bilancio in forma estesa, le informazioni da inserire nella Nota Integrativa devono essere necessariamente coordinate con le analisi fornite nella Relazione sulla gestione. Si ricorda infatti che la Relazione sulla gestione ha il compito anche di comunicare i rischi a cui è esposta l'attività dell'impresa in una prospettiva gestionale, fornendone una corretta lettura dei potenziali effetti. In questa logica, la Relazione sulla gestione dovrebbe illustrare i principali rischi ed incertezze, nonché i rischi di natura finanziaria. Gli aspetti inerenti al rischio di continuità aziendale trovano la propria espressione logico-concettuale e di illustrazione nella sezione dedicata alla prevedibile evoluzione della

gestione. La Relazione sulla gestione solitamente si chiude con l'esame della prevedibile evoluzione della gestione anche sulla scorta di documenti di programmazione (per es., budget) predisposti dall'impresa. La chiusura della Relazione con la sezione in oggetto ha il significato ideale di indicare, anche in modo sintetico, alla luce di quanto indicato all'interno del documento, le previsioni inerenti all'esercizio (o gli esercizi) a venire.

Con riferimento all'emergenza Covid-19, in particolare, gli amministratori devono illustrare, nella Relazione sulla gestione, gli effetti sull'andamento economico e finanziario della società, nonché le misure poste in essere per far fronte all'emergenza; le misure di sostegno di cui ci si intende avvalere; i piani previsionali che riportino, in particolare, incertezze e rischi che possano compromettere la continuità aziendale.

Contenuto della Relazione del Collegio Sindacale

In merito al contenuto della Relazione del Collegio Sindacale, si segnala il documento emanato nei giorni scorsi dal CNDC *"La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti"*, che ha lo scopo di essere d'aiuto ai sindaci-revisori, che, si legge nella prefazione "si trovano a gestire le procedure di revisione in condizioni di grande difficoltà e a dare un giudizio sul bilancio che 'soffre' delle peculiari circostanze in cui ci si trova in questo momento". Rinviando, per qualsiasi chiarimento, all'analisi approfondita contenuta nel citato documento, di seguito si forniscono alcune brevi considerazioni.

Il collegio sindacale (ovvero il revisore unico, o la società di revisione) che svolge l'incarico di revisione legale, in questa particolare fase di incertezza, è chiamato a valutare la capacità della società di essere in grado di far fronte all'emergenza Covid-19, in un'ottica di *"going concern"*.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale ritenga che le azioni poste in essere dagli amministratori, nonché le valutazioni e le informazioni contenute nel bilancio, siano adeguate, la Relazione conterrà un *"giudizio senza rilievi"* e, molto probabilmente, un semplice *"richiamo d'informativa"*, col quale verrà esplicitamente richiamato quanto indicato in Nota Integrativa (dove, come sopra ampiamente illustrato, deve essere fornita ampia informativa sulla capacità della società di far fronte all'emergenza).

Viceversa, nel caso fossero riscontrati problemi di continuità aziendale, la Relazione del Collegio Sindacale (o del revisore unico, ovvero della società di revisione) dovrà necessariamente richiamare quanto descritto in Nota Integrativa (nello specifico paragrafo *"fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio"*) in merito all'esistenza di un'incertezza significativa relativa agli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, esprimendo dubbi in termini di *"going concern"*.

Si evidenzia che le procedure di revisione in tema di continuità aziendale devono essere svolte sulla base dei principi di revisione vigenti, in quanto, con riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, non si rendono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. n.14/2019 (cd. *"Codice della crisi d'impresa"*),

relative agli indicatori e agli indici di allerta della crisi d'impresa². Si rammenta infatti che, a seguito della proroga generalizzata posta dal D.L. 23 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19, gli obblighi di segnalazione posti dal Codice della Crisi d'impresa sono applicabili a decorrere dal 15 febbraio 2021 (cfr. nostra circolare prot. n. RNS F17 del 04/03/2020).

Cordiali saluti.

² Con riferimento all'analisi degli indici di allerta della crisi d'impresa, si segnala il documento elaborato dal CNDCEC nel mese di ottobre 2019, attualmente in attesa di approvazione da parte del MISE.

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi